



COMUNE DI AMATRICE
PROVINCIA DI RIETI
SETTORE V - URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO

COPIA

Registro Generale n. 610

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 03-06-2021

Oggetto: INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DELLE AREE S.A.E. AI SENSI DELL' OCDPC N. 394/2016 - ORDINANZE SINDACALI N. 167 DEL 10/11/2016 E N. 387 DEL 25/05/2017 - FOGLIO 4 PARTICELLE 545 - 253 - IMPEGNO DI SPESA - AREA SAE 19 - SAN TOMASSO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- a) Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUPS) 2020-2022;
- b) Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e i relativi allegati;
- c) Con decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio, con il quale è stato predisposto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali al 31/03/2021;
- d) l'art. 163, commi 3 e 5, del TUEL, regola l'esercizio provvisorio di bilancio;

RICORDATO CHE in data 24 agosto 2016 si è verificato uno sciame sismico di notevole magnitudo, che ha colpito il territorio del Comune di Amatrice nella sua totalità e dei Comuni limitrofi, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone oltre che danneggiamenti di strutture e infrastrutture pubbliche e private (D.L. 189/2016);

RICHIAMATI:

- Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto Legge 4/11/2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27/12/2002 n. 2862”*;
- I provvedimenti di proroga dello stato di emergenza per i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016; in particolare lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato prorogato al

31 dicembre 2019 e la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione è stata prorogata al 31 dicembre 2020 (art. 1, commi 988, lett. b) e 990, della legge di bilancio 2019), l'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. Decreto agosto) con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza e la gestione straordinaria dell'emergenza;

CONSIDERATO CHE con Ordinanze successive del Capo Dipartimento della Protezione Civile veniva gestita l'emergenza:

- a) Ordinanza (O.C.D.P.C.) n. 388 del 26 agosto 2016, “primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, in cui viene autorizzato ad operare con la dovuta tempestività, ad impiegare i dispositivi in essa contenuti ed avvalendosi delle misure emergenziali già adottate e consentendogli, ai sensi dell'art.5, specifiche deroghe alle leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dall'Ordinanza, tra cui quelle previste per le occupazioni di pubblica utilità di cui al D.P.R. 8/06/2001 n. 327 e ss.mm.ii. che la stessa O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016 prevede la deroga al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” in ordine alla preventiva copertura della spesa;
- b) Ordinanza (O.C.D.P.C.) n.389 del 28/08/2016 recante “ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”
- c) Ordinanza (O.C.D.P.C.) n.394 del 19/09/2016 che all'art. 1, comma 1, individua le Regioni quali soggetti attuatori per la realizzazione delle “strutture abitative di emergenza” (SAE), nei rispettivi ambiti territoriali, in base all'accordo quadro approvato con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.1239 del 25/05/2016, a tal fine le stesse Regioni provvedono all'esecuzione delle attività connesse e delle opere di urbanizzazione funzionali ad esse, coordinate e monitorate dallo stesso Capo del Dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel quadro del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 388/2016;
- d) Ordinanza (O.C.D.P.C.) n.408 del 15/11/2016 avente ad oggetto “ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” ed in particolare il disposto dell'art.1 “accoglienza della popolazione con il ricorso a strutture e moduli abitativi provvisori”;

RICORDATO CHE con successive Ordinanze Sindacali si è provveduto all'occupazione di proprietà private per l'allestimento dei campi di accoglienza di quanti sfollati e del personale di soccorso, e a seguire aree da urbanizzare per l'installazione di moduli abitativi temporanei (SAE);

VISTO CHE l'intervento argomento è stato posto in essere in deroga alle previsioni del P.R.G. ai sensi dell'art.3, comma 1, del O.C.D.P.C. n.389 del 28/08/2016 che disciplina *“gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2, dell'art.1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.388 del 26/08/2016 sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti”* e che le operazioni attinenti la consistenza delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori in oggetto e l'immissione in possesso delle stesse è avvenuta con relativi verbali di immissione in possesso e stato di consistenza;

PRESO ATTO degli artt. 40, 42, 49 e 50 del D.P.R. n.327 del 08/06/2001 - *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”* così come modificati e integrati dal Decreto Legislativo n.302/2002;

CONSIDERATO CHE con Ordinanze Sindacali n. 167 del 10/11/2016 e n.387 del 25/05/2017 si è provveduto alla requisizione temporanea dell'area identificata al catasto terreni al foglio 4 particella 545 di superficie totale mq6.380 e foglio 4 particella 253 di superficie totale mq 2120 necessari per l'installazione delle AREA SAE 19 – SAN TOMASSO;

EVIDENZIATO CHE si procederà per ogni AREA (campi base di Esercito e Protezione Civile, SAE, etc. etc.), alla predisposizione dell'impegno di spesa sulla base di quanto disciplinato dall'art.50 del D.P.R. n.327 del 2001e tenendo conto della Relazione di Stima del valore di mercato dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rieti pervenuta al Comune protocollo n. 2882 del 01/02/2017per il periodo che va dal 10/11/2016 al 31/12/2019 per un totale di 38 mesi per la particella 545 e per il periodo che va dal 25/05/2017 al 31/12/2019 per un totale di 31 mesi per la particella 253;

CONSIDERATO CHE l'importo dell'indennità di occupazione temporanea per le particelle in oggetto è di € **2.889,00** complessivi per il periodo sopra indicato così calcolato: superficie occupata x valore di mercato x Cs x 1/12 x 1/12 x numero di mesi di occupazione;

CONSIDERATE le dichiarazioni dagli eventi diritto ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/200 n.445;

TENUTO CONTO CHE, il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del suddetto Decreto che attribuisce ai dirigenti degli Enti Locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici e che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 183 del suddetto Decreto *“Impegno di Spesa”*;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali, finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

VISTO il Decreto Sindacale di nomina n. 03 del 14 gennaio 2020 prot. n. 526 del 14/01/2020 con il quale il Sindaco ha confermato la responsabilità del Settore V “Urbanistica ed Edilizia privata” all’Ing. Romeo Amici;

ATTESO CHE la liquidazione dell’indennità di occupazione delle aree utilizzate per la realizzazione delle soluzioni abitative d’emergenza (S.A.E.), campi base di Esercito e Protezione Civile, bypass stradali etc. etc. rientra tra le competenze attribuite al Settore V;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

TENUTO CONTO CHE è stato creato sul bilancio comunale il Capito di Spesa n. 1365/0 denominato “utilizzo di indennità di occupazione ed espropri” per la gestione della spesa in conto competenza;

RICHIAMATA la nota della Regione Lazio ad oggetto: OCDPC n. 388 del 26/08/2016 – Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il Territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016 – protocollo 13668 del 10/01/2021 la quale all’ultimo capoverso recita: *“Si ricorda che le spese per le indennità di occupazione e di esproprio troveranno copertura nella contabilità speciale per l’emergenza e pertanto tali informazioni sono fondamentali anche per la quantificazione del fabbisogno economico necessario per tali procedure”* ritenuto pertanto opportuno procedere all’accertamento dell’importo di €600.000,00 sul capitolo di entrata n.1465/0 denominato “indennità di occupazione ed espropri” impegno in uscita sul capitolo 1365/0;

TUTTO quanto premesso;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) DI ACCERTARE la somma di € 600.000,00 sul capitolo di entrata n.1465/0 denominato “indennità di occupazione ed espropri” impegno in uscita sul capitolo 1365/0;
- 2) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000, la somma di € 2.889,00 sul CAP 1365/0 per l’avvenuta occupazione delle aree identificate al catasto terreni al foglio 4 particelle 545 –

253 così individuati dalle Ordinanze Sindacali n. 167 del 10/11/2016 e n. 387 del 25/05/2017 e dai verbale di immissione per il periodo decorrente da 10/11/2016 al 31/12/2019 per un totale di 38 mesi per la particella 545 e per il periodo decorrente da 25/05/2017 al 31/12/2019 per un totale di 31 mesi per la particella 253;

- 3) DI RILASCIARE formalmente, con la sottoscrizione della presente determinazione, PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 4) DI RIBADIRE che il presente provvedimento diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione – da parte del responsabile Settore III “Ragioneria e Tributi” del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- 5) DI EVIDENZIARE CHE la spesa è tra quelle rendicontabili al Dipartimento della Protezione Civile che procederà al riversamento delle somme spese per l'indennizzo delle occupazioni, “gli oneri relativi a spese emergenziali liquidate e quietanzate oltre il termine del 6 maggio 2019, saranno posti a valere sulle risorse nazionali rese disponibili a tale scopo e dovranno essere rendicontati secondo le modalità già condivise”;
- 6) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 7) DI DARE ATTO CHE la presente determinazione:
 - I. Va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - II. Va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - III. Va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto dal settore Segreteria.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.to

IL CAPO SETTORE
F.to Romeo Amici

□ VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Amatrice, 03-06-2021

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 13-07-2021 REG. 1267

Amatrice, 03-06-2021_

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il responsabile del servizio
Romeo Amici
